

**ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO**
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Prot.n. 2982/VI-02

Napoli, 28/10/2022

CIG: **Z1739C6D1E**

Codice Univoco: **UFHU5F**

CONTRATTO PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

Con fondi risorse ex art.36, comma2, D.L. 21/2022, art.39 bis D.L. 9/8/2022, 115 (decreto aiuti bis)

T R A

Il 33^ Circolo Didattico Risorgimento", sito in Napoli (NA) alla via Canonico Scherillo n.40, per il quale interviene la prof.ssa Valeria Limongelli, nella sua qualità di Dirigente Scolastico della predetta scuola, codice fiscale della scuola 80035180639, d'ora in poi identificata come Scuola

E

La Società di Servizi Medici s.r.l., con sede legale in C.so Italia n. 251 - Villaricca 80010 (NA), P. Iva 03862501214. Il referente è stato individuato nella persona del Dott. Stefano Galasso, specialista in medicina del lavoro, nato a Napoli il 05/08/1958, codice fiscale GLSSFN58M05F839A iscritto all'Ordine dei Medici di Napoli con n. 23633, domiciliato al Corso Italia n. 261, 80010 Villaricca (NA) che ricopre la carica di amministratore unico, direttore tecnico e medico coordinatore, d'ora in poi identificato come "Esperto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 FINALITÀ ED OGGETTO

Nell'ambito dei compiti affidati alle Istituzioni scolastiche dalla Legge 26 giugno 1990, n.162 e delle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 1992, n.47 e del 22 dicembre 1992, n.362, la Scuola intende affidare, così come previsto dal D. Lgs. 81/08, l'incarico di responsabile della sorveglianza sanitaria al medico competente.

Oggetto del presente contratto è l'attività richiesta dal medesimo D. Lgs. 81/08 per tale figura professionale che, tra l'altro, prevede:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola;
2. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;
3. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi nella scuola, e la partecipazione alle riunioni di sicurezza come previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. l'effettuazione di accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici), relativamente ai dipendenti per i quali nel Documento di Valutazione dei Rischi si evidenzia la necessità, richiedendo, se necessario, accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche; i dipendenti attualmente individuati sono quelli appartenenti all'area tecnico-amministrativa (uso di apparecchiature elettroniche quali computer, fotocopiatori, ecc.) ed i collaboratori scolastici (uso di apparecchiature elettroniche, rischio chimico, posture incongrue protratte e prolungate nel tempo, stress lavoro correlato, ecc.);
5. la definizione di giudizi di idoneità dei predetti lavoratori alla mansione assegnata;
6. l'istituzione e l'aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio;
7. l'informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;
8. la comunicazione al Rappresentante per la Sicurezza, in forma anonima, i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
9. il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
10. lo svolgimento di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se opportunamente giustificate sulla base di rischi professionali.

Art.2

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DI SERVIZI MEDICI S. R. L.

La sorveglianza sanitaria attuata da medici competenti in possesso dei requisiti di legge sarà effettuata secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in volta concordate con la Scuola, in relazione all'espletamento del suddetto incarico, nell'arco della durata del presente contratto.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari saranno compiuti presso la sede scolastica, previo accordo con il medico competente, il quale comunicherà anticipatamente ogni sua decisione al R. S. P. P. dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti fossero impossibilitati a presentarsi alle predette visite nelle date ed orari stabiliti, la Società di Servizi Medici s.r.l. concorderà con la "Scuola" ulteriori date. Nel caso in cui il dipendente dovesse assentarsi anche in queste ultime visite potrà comunque recarsi alle medesime condizioni contrattuali per la scuola contraente, presso la sede operativa della Società di Servizi Medici s.r.l..

In aggiunta a tale impegno, il Medico Competente, formalmente nominato, si impegna a partecipare all'incontro annuale (organizzato dal dirigente scolastico), secondo tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento dell'attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto che non potrà avvalersi di sostituti tranne che per motivi urgenti ed inderogabili così come espressamente previsto dal D. Lgs 81/08.

L'istituzione scolastica contraente, nel rispetto del D. Lgs. 81/08, consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purchè nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.li 2229 e seguenti del c.c.

Art.3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dalla data odierna e scadenza annuale. Le condizioni economiche legate alle prestazioni descritte all'art.1, hanno validità fino alla scadenza del contratto.

La presente convenzione comprende, pertanto, un ciclo annuale di sorveglianza sanitaria, rinnovabile alla scadenza; eventuali successive richieste di aumento dovranno essere comunicate alla scuola, la quale avrà la facoltà di accettare o indire una nuova gara per l'affidamento dell'incarico.

La prestazione professionale di cui all'art.1 del presente contratto avverrà, previo accordo del Dirigente Scolastico con il medico competente, con effetto immediato ed interesserà i nominativi dei lavoratori indicati nell'elenco allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante.

Art.4

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le seguenti prestazioni:

- visita medica specialistica del lavoro
- tutti gli accertamenti strumentali previsti dal Piano Sanitario Aziendale
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente
- formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro
- informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti la "Scuola" corrisponderà alla Società di Servizi Medici s.r.l. il compenso nel modo seguente:
 - il prezzo forfettario annuo per singolo lavoratore è pari ad € 40,00(quaranta/00);
 - il numero dei dipendenti della "Scuola" da sottoporre ai predetti accertamenti e controlli è pari a n.20; la somma complessiva per la sorveglianza sanitaria, pertanto, ammonta ad € 800,00 (ottocento/00);
 - costi per adempimenti e nomina Medico Competente (art. 39 D.lgs 81/08) euro 100,00 (cento/00) annuali;

SONO ESCLUSI DAL PREZZO:

- eventuali esami ematochimici previsti dal Piano Sanitario Aziendale;
- eventuali esami tossicologici e/o approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari;
- gli esami tossicologici per la sorveglianza sanitaria per constatare assenza di tossicodipendenza e/o alcol dipendenza (D.Lgs.81/08, art. 41) e/o per constatare il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (Legge 30/03/2001, n°125. art.15; Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006 - Attività lavorative ad elevato rischio infortuni).

Il costo dei succitati accertamenti verrà concordato con il Dirigente Scolastico e verranno effettuati solo previa autorizzazione dal Dirigente stesso sentito il parere del Medico Competente e del R.S.P.P.

Nel caso in cui il dipendente assente, non intenda recarsi presso i Ns uffici per il recupero della visita medica, è possibile che lo stesso venga visitato presso la sede scolastica con un costo aggiuntivo di € 50,00.

I risultati delle visite mediche verranno consegnati dal personale della Società di Servizi Medici s.r.l., in alternativa è possibile la consegna da parte del Medico Competente ad un costo di € 50,00/ora.

Per ulteriori incontri con il Medico Competente, richiesti dal Dirigente Scolastico (escludendo la riunione annuale), è previsto un costo aggiuntivo di € 100,00/ora.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art.5
MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura relativa alla sorveglianza sanitaria verrà emessa il giro successivo all'effettuazione delle visite dalla stessa società e comprenderà esclusivamente il costo delle prestazioni mediche eseguite; la stessa verrà pagata a 60 gg dalla data di emissione.

Eventuali recuperi dei lavoratori assenti, più richieste extra citate nell'art. 4, verranno fatturati con la stessa modalità

Art.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La "Scuola" ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art.2.

Allo stesso modo la Società di Servizi Medici s.r.l. ha il diritto di risolvere il presente contratto con le stesse modalità qualora si verificassero delle inadempienze che esporrebbero il medico competente a sanzioni previste per legge.

Art.7
FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., la "Scuola" ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art.8
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività, dandone tempestiva comunicazione scritta al medico competente.

Art.9
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n.1611.

Art.10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, la "Scuola" fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Antonietta Mauro, Direttore SGA.

L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.


Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675.

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO

- DURC;
- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Firme per accettazione

SOCIETA' DI SERVIZI MEDICI S. R. L.



DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Valeria LIMONGELLI

